



Alessio Cattaneo
NOTAIO

-----ALLEGATO "C" AL N. 3872/2894 DI REP.RIO-----

-----STATUTO-----
FONDAZIONE "ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DR. LUIGI E REGINA SIRONI ETS"-----

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ-----

1. Ente morale, IPAB-----

La "FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DR. LUIGI E REGINA SIRONI" che, a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., assumerà la denominazione "Ente educativo per l'infanzia Dr. Luigi e Regina Sironi ETS", con sede nel Comune di Oggiono (LC), è sorta in esito al legato disposto con testamento olografo del comm. rag. Guido Sironi in data 3 dicembre 1932 - depositato e pubblicato in atti del Dr. Luigi Donegana - con il quale è stata prevista la costituzione e il funzionamento di un asilo allo scopo di promuovere l'assistenza ai fanciulli di ambo i sessi del territorio di Oggiono.-----

Con decreto del 29 ottobre 1936 è stata quindi disposta la costituzione dell'Asilo Infantile "Dr. Luigi e Regina Sironi" con lo scopo di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi del Comune di Oggiono e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale tenuto conto della loro tenera età. Nel corso degli anni le volontà del testatore sono state esaudite e rispettate adeguando la natura dell'Asilo alle diverse forme giuridiche che di volta in volta si sono rese necessarie.-----

L'Ente è stato assoggettato alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 assumendo personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza IPAB.-----

2. Fondazione di diritto privato ex IPAB-----

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 1978, l'Ente è stato ricompreso tra le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni e inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa.-----

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con decreto n. 31452 del 17 dicembre 2001 della Regione Lombardia è stata depubblicizzata e, allo stesso tempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto, l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico delle persone giuridiche private riconosciute ed è stata registrata come "FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DR. LUIGI E REGINA SIRONI" con sede legale in Oggiono (LC) Via Pelslago n. 1 (ora civico n. 3) in data 31 dicembre 2003 al n. 1755 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.-----

Con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n.



488/2570 in data 28 febbraio 2001 l'Ente è stato riconosciuto quale Scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.-----

3. Ente del terzo settore-----

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **"Ente educativo per l'infanzia Dr. Luigi e Regina Sironi ETS"**.-----

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

4. Sede e ambito territoriale dell'attività-----

La Fondazione ha sede legale in Oggiono (LC). Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.-----

--ART. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE---

1. La Fondazione "Ente educativo per l'infanzia Dr. Luigi e Regina Sironi ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età prescolare, nei seguenti settori e ambiti di attività:-

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera d);-----

b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età prescolare e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lettera a);-----

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera i);-----

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera l);-----

e) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lettera u).-----

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini in età prescolare, salvo eccezioni consentite dalle norme.-----

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto l'Ente educativo per l'infanzia, che fa parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.-----

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica e educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.-----

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.-----

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna con priorità a quelli residenti/domiciliati nel Comune di Oggiono, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.--

4. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, rette, orari e servizi prestati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni.



ni operanti sul territorio. Nella scuola sono istituiti, in

quanto compatibili con il presente Statuto, gli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 artt. 3 e 32 e successive modifiche e integrazioni, che saranno disciplinati con apposito regolamento interno.-----

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.-----

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.-----

6. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.-----

-----**Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE**-----

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.-----

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso l'accettazione di lasciti di terzi, donazioni e la richiesta di contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017, Art. 7).-----

-----**Art. 4 - VOLONTARI**-----

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.-----

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-

tro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale

svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

-----**Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**-----

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili, avuto anche riguardo alle prescrizioni dei relativi titoli di provenienza, conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultante dalla Relazione di Stima con allegata situazione patrimoniale alla data del 10 luglio 2024 redatta dal dott. STRANIERO RAFFAELE, nato a Lecco il giorno 2 maggio 1955, con studio in Merate Vicolo Chiuso n. 5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco al n. 166 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 56412, asseverata avanti il dott. Alessio Cattaneo, Notaio in Oggiono, in data 25 ottobre 2024 n. 3871 di rep.rio.-----

Nell'ambito del patrimonio iniziale dell'Ente, è stato individuato un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).-----

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.-----

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.-----

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:-----

- le entrate patrimoniali;-----
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;-----
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;-----
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;-----
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;-----
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente



del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.-----

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-----

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.-----

-----Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1. Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Presidente;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'Organo di Controllo nonché, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il revisore legale dei conti;-----
- d) il Segretario.-----

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE [Consiglio di amministrazione]-----

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco del Comune di Oggiono. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 la nomina da parte del Comune di Oggiono in persona del sindaco pro tempore si configura quale mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza cittadina e non si configura quale mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione sull'operato del designato.-----

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.-----

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2.-----

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA-----

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione co-

loro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo

la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.-----

2. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.-----

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

5. Il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero collegio.-----

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.-----

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.-----

Esso in particolare:-----

a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vice-presidente da scegliersi nel proprio seno;-----

b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;-----

c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché, ove occorra, il Segretario;-----

d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;-----

e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi



Alessio Cattaneo
NOTAIO

ai beni stabili ed ai mutui passivi;-----

f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;-----

g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 207/2001;-----

h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;-----

i. delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del terzo Settore e dell'art. 91 bis c. 1 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e del D.M. n. 200/2012 e disposizioni attuative;-----

j. approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività con il bilancio preventivo;-----

k. approva il bilancio sociale ove previsto;-----

l. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;-----

m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove non siano richieste dalla legge più ampie maggioranze;-----

n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;-----

o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;---

p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;-----

q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;-----

r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----

s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.-----

-----**Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per

definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché

ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.-----

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno otto giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.-----

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.-----

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m) e fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

5. Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con il voto segreto, salvo le inderogabili norme di legge.-----

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.----

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per videoconferenza o teleconferenza a condizione che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione, che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.-----

8. Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio consulenti, esperti, la coordinatrice didattica, ecc. senza diritto di voto.-----

-----Art. 12 - IL PRESIDENTE-----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.-----

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Pre-



Alessio Cattaneo
NOTAIO

sidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.-----

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.-----

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.-----

--Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI--

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rieletto.-----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.-----

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o comunque quando ne ricorrano i presupposti ai sensi di Legge, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

-----Art. 14 - BILANCIO-----

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle

norme ivi richiamate, formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-- Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.-

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 nella relazione di missione.-----

4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

-----**Art. 15 - IL SEGRETARIO**-----

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno. Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.-----

Salvo che l'attività amministrativo - contabile venga affidata a un centro di servizi esterno o ad altro personale interno, il Segretario cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione e redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo e ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.-----

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.-----

-----**Art. 16 - LIBRI SOCIALI**-----

1. La Fondazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;-----

b) il registro dei volontari.-----

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri



Alessio Cattaneo
NOTAIO

delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono
tenuti a cura dell'organo stesso.-----

-----**Art. 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**-----

1. Ai fini dell'estinzione della Fondazione, e della devoluzione del patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, o gli organi previsti dalla vigente normativa, nominano uno o più liquidatori.-----

2. Concluse le operazioni di liquidazione il patrimonio della fondazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 18 - NORMA FINALE**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.-----

F.TO: ALVARO ROSA-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----



Alessio Cattaneo
NOTAIO

delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono
tenuti a cura dell'organo stesso.-----

-----**Art. 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**-----

1. Ai fini dell'estinzione della Fondazione, e della devoluzione del patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, o gli organi previsti dalla vigente normativa, nominano uno o più liquidatori.-----

2. Concluse le operazioni di liquidazione il patrimonio della fondazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 18 - NORMA FINALE**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.-----

F.TO: ALVARO ROSA-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----